

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1248 DEL 01/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE QUALI "STRUTTURE COLLEGATE " PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1275/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ex art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica;
- il D.lgs 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE” disciplina la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione;
- il Decreto Interministeriale 04 febbraio 2015, n. 68 “ Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria”, in particolare all’art. 3, comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provveda a identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell’attivazione;
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- il Decreto Interministeriale n. 402/2017, inoltre, dispone che le scuole di specializzazione, istituite ai sensi del D.I. n. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende/Enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extrauniversitaria come “strutture collegate”, al fine di raggiungere o completare l’attività richiesta per la formazione degli specializzandi;
- la circolare della Regione Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018 regola l’attività formativa degli specializzandi medici presso le strutture delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che:

- in data 13/08/2024, nota ns. prot. 73939, questa Azienda ha richiesto il nulla osta alla Regione Veneto per l’inserimento dell’U.O.C. di Oculistica del P.O. Bassano e dell’U.O.C. di Oculistica del P.O. Santorso nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi di Trieste, come strutture collegate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017;
- la richiesta di cui sopra deriva dal fatto che, pur avendo inoltrato la stessa agli Atenei di Padova e di Verona, l’esito è stato negativo;
- in data 03/10/2024, prot. 507738, la Regione Veneto ha comunicato che “in deroga alla nota circolare regionale prot. n. 35512 del 30/01/2018, questa Azienda è autorizzata a stipulare rapporti convenzionali con la predetta Università degli Studi di Trieste finalizzati alla frequenza da parte degli specializzandi medici delle Unità operative complesse citate sopra, previo accreditamento ai sensi del D.I. n. 402/2017”;
- in data 20/06/2025, nota ns. prot. 58093, l’Università degli Studi di Trieste ha trasmesso a questa Azienda il testo della convenzione per l’utilizzazione di strutture sanitarie quali strutture collegate per la formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione dell’Università sopra citata, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- in data 30/06/2025, l’Università di Trieste ha inviato via mail anche l’Accordo integrativo alla convenzione relativo alla Radioprotezione ai sensi del D.lgs n. 101/2020.

Verificato che:

- l'U.O.C. di Oculistica del P.O. Bassano e l'U.O.C. di Oculistica del P.O. Santorso non sono inserite nella rete formativa di altro Ateneo per la stessa Scuola di Specializzazione di cui si chiede il convenzionamento;
- le strutture di cui sopra, essendo in possesso degli standard previsti dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, sono state inserite nella banca dati offerta formativa e sono da considerarsi "collegate" in via transitoria nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento.

Rilevato che il Direttore Sanitario, il Direttore Medico del P.O. Santorso, il Direttore Medico del P.O. Bassano, il Direttore dell'U.O.C. di Oculistica del P.O. Santorso e il Direttore f.f. dell'U.O.C. di Oculistica del P.O. Bassano hanno espresso parere favorevole all'attivazione della convenzione, come da documentazione agli atti della presente proposta.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, con l'Allegato 1) che contiene le strutture accreditate dell'Azienda, e l'Allegato 2) Accordo integrativo per la Radioprotezione, per l'utilizzo di strutture sanitarie quali "strutture collegate" per la formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, entrambi facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale
- DGRV n. 1718 del 30/12/2022

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, a decorrere dalla data di sottoscrizione e con durata triennale, con l'Allegato 1) che contiene le strutture accreditate dell'Azienda, e l'Allegato 2) Accordo integrativo per la Radioprotezione, per l'utilizzo di strutture sanitarie quali "strutture collegate" per la formazione specialistica dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, entrambi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - l'U.O.C. di Oculistica del P.O. Bassano e l'U.O.C. di Oculistica del P.O. Santorso non sono inserite nella rete formativa di altro Ateneo per la stessa Scuola di Specializzazione di cui si chiede il convenzionamento;
 - le strutture di cui sopra, essendo in possesso degli standard previsti dal D.I. n. 402 del 13

giugno 2017, sono state inserite nella banca dati offerta formativa e sono da considerarsi “collegate” in via transitoria nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE QUALI "STRUTTURE COLLEGATE" PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI E DEI NON MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "**Università**", con sede in piazzale Europa 1, Trieste C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, **Prof. Paolo Edomi**, nato a Trieste il 15.08.1964, ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

E

L'Azienda ULSS7 Pedemontana (d'ora in poi "AZIENDA") con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 CAP 36061, PEC protocollo.aulss7@pecveneto.it C.F./Partita I.V.A. 00913430245, rappresentata dal **Dott. Carlo Bramezza** nato a Treviso (TV) il 04.05.1967 in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

PREMESSO CHE

- il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) disciplina la formazione dei medici iscritti alle Scuole di specializzazione;
- il Decreto Interministeriale 04.02.2015 n. 68, "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in particolare all'articolo 3, comma 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede a identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
- il Decreto Interministeriale 13.06.2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto di cui sopra prevede che oggetto di accreditamento sono anche le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette **Strutture Collegate**). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di Specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale. Per essere accreditate le strutture di sede e le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale;
- il Consiglio del Dipartimento DSM, in data 15 maggio 2025, ha approvato l'inserimento nella Rete formativa della Scuola di specializzazione in **Oftalmologia** (di seguito denominata "**Scuola**") come "Strutture Collegate" alcune Strutture dell'Azienda Sanitaria (Allegato 1);



- ai sensi dell'art. 8 dello stesso DI 402/2017, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione medico specialistica, di concerto con il Ministero della Salute, il MUR ha accreditato con DM 1498 del 14 settembre 2023, senza termini o provvisoriamente, le Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute (di seguito denominato "**DSM**"). con le relative strutture collegate che dispongono degli standard generali e specifici richiesti;

- l'Azienda Sanitaria è disponibile a rendere fruibile le proprie **Strutture operative indicate in Allegato 1** (di seguito "**Strutture Operative**") per le attività di formazione medico specialistica della Scuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione e ogni atto conseguente non comportano alcun onere finanziario per l'Università.

Art. 2

L'Azienda Sanitaria, accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale, mette a disposizione della Scuola dell'Università il personale, le strutture e le attrezzature della propria Struttura Operativa, che non fa parte della Rete formativa di altro Ateneo, al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi").

Art. 3

La frequenza del medico in formazione specialistica nella Struttura Operativa convenzionata avviene per periodi stabiliti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione ed è finalizzata all'acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la Struttura Operativa sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Durante la permanenza presso la Struttura Operativa il medico in formazione specialistica è seguito da un tutor afferente all'Azienda Sanitaria e designato dal Consiglio della Scuola. Il tutor è tenuto anche ad accertare la frequenza del medico specializzando.

L'Università mette a disposizione del medico in formazione specialistica un apposito libretto di formazione personale on line in cui attività e interventi, previsti dal piano degli studi della Scuola, sono illustrati e validati a cura del tutor designato dal Consiglio della Scuola.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale istituzionalmente preposto allo svolgimento della medesima.

La regolarità della frequenza sarà comunicata periodicamente al Coordinatore della Scuola. Durante l'attività di formazione presso la Struttura Operativa il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola.

Art. 4

L'attività formativa oggetto della presente Convenzione non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra gli Enti ed il medico in formazione specialistica e rientra nell'ambito dell'attività istituzionale del tutor aziendale.



Per il medico in formazione specialistica, che svolgerà attività presso la Struttura Operativa in base alla presente convenzione, verrà predisposto, prima dell'inizio dell'attività, un "Modulo Attività" secondo il modello inviato.

Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda Sanitaria si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università fornisce agli specializzandi la formazione generale sulla sicurezza, integrata da cenni sul rischio chimico e biologico, attraverso l'erogazione di pacchetti formativi in e-learning e/o in presenza;
- b) sull'Azienda Sanitaria ricadono gli obblighi dell'informazione ai lavoratori sui rischi presenti in azienda anche in relazione alle procedure da seguire in caso di emergenza;
- c) l'Azienda Sanitaria integrerà la formazione specifica in base ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata e metterà a disposizione i dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi alle attività svolte.

Art. 6

L'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (articolo 41, comma 3, D. Lgs. n. 368/1999).

Ai fini della radioprotezione (Decreto Legislativo 101/2020) viene stipulato tra le Parti un apposito accordo integrativo. **Indicato in Allegato 2**

Art. 7

Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, l'Azienda Sanitaria assicura agli specializzandi l'accesso al servizio mensa aziendale, applicando la tariffa intera pari a € 7,70 e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura in cui essi svolgono l'attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione degli specializzandi le uniformi di servizio.

Art. 8

Il Dipartimento DSM, a seguito di selezione mediante la valutazione di apposita Commissione del *curriculum* scientifico-professionale dei candidati, potrà affidare a personale dipendente della Struttura Operativa lo svolgimento di attività didattica nell'ambito di un insegnamento impartito nella Scuola previa comunicazione del dipendente all'Azienda Sanitaria stessa.

Art. 9

L'Azienda, l'Università e lo specializzando si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 (adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 GDPR) in materia di trattamento di dati personali, con particolare riferimento all'eventuale trattamento di dati sensibili.

Lo specializzando è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dall'Azienda circa le modalità di utilizzo dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente convenzione.

La titolarità del trattamento dei dati personali durante il tirocinio presso la struttura è in capo all'Azienda medesima e lo specializzando sarà individuato quale "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2 quaterdecies del D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e dovrà provvedere al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, attenendosi precisamente alle istruzioni a tal



fine impartitegli e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei trattamenti rispetto alle finalità perseguite.

L'Azienda Sanitaria conviene che per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applichino le disposizioni regolamentari e di prassi per il funzionamento delle Scuole di Specializzazione dell'area medica dell'Università.

Art. 10

La presente convenzione entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di 3 anni, allo scadere dei quali potrà essere rinnovata previo accordo espresso delle parti che dovrà avvenire tramite richiesta da inoltrare all'indirizzo pec protocollo.aulss7@pecveneto.it

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso minimo di tre mesi rispetto alla scadenza annuale.

Eventuali aggiornamenti relativi a Scuole o Strutture, in ragione dell'accreditamento, potranno essere effettuati esclusivamente in forma scritta.

Art. 11

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

Art. 12

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.86 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo sull'originale informatico è assolta dall'Università, autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste n. 410481/93.

Bollo assolto ai sensi del DM 17.06.2014

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore per l'Area didattica
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per l'Azienda ULSS 7 Pedemontana
il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza
[firmato digitalmente]



ALLEGATO 1

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	STRUTTURA COLLEGATE DELLA AZIENDA SANITARIA	ACCREDITAMENTO SCUOLA
OFTALMOLOGIA	U.O.C. Oculistica P.O. Bassano	ACCREDITATA
OFTALMOLOGIA	U.O.C. Oculistica P.O. Santorso	ACCREDITATA



ACCORDO INTEGRATIVO

ALLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE SANITARIE QUALI "STRUTTURE COLLEGATE" PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI E DEI NON MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 101/2020)

TRA

L'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata "**Università**", con sede in piazzale Europa 1, Trieste, C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it, nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, **Prof. Paolo Edomi**, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2017

E

L'Azienda ULSS7 Pedemontana (d'ora in poi "**AZIENDA**") con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, 40 CAP 36061, PEC protocollo.aulss7@pecveneto.it C.F./Partita I.V.A. 00913430245, rappresentata dal **Dott. Carlo Bramezza** nato a Treviso (TV) il 04.05.1967 in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima;

PREMESSE

VISTO il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117" (nel seguito denominato "Decreto");

AD INTEGRAZIONE della convenzione per l'utilizzo di strutture sanitarie quali "strutture collegate" per la formazione specialistica dei medici e dei non medici sottoscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi di Trieste, e ai fini di definire le modalità ed i compiti nella reciproca collaborazione per la protezione degli studenti contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente Accordo Integrativo riguarda la frequenza degli studenti, iscritti alle scuole di Specializzazione dell'Università. Esso disciplina gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli articoli del "Decreto", costituisce parte integrante dell'Accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza fuori sede è autorizzata ed ha pari durata.

L'Ente ospitante, nella figura dell'Esercente, è responsabile delle zone controllate e sorvegliate per i quali gli studenti sono "lavoratori esterni" come qualificati ai sensi dell'articolo 7 comma 80 del "Decreto".

ART. 2

L'Università dichiara di ottemperare all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare specifica che:



- L' Esperto di Radioprotezione dell'Università per le attività oggetto del presente Accordo è la dott.ssa Mara Severgnini, e-mail mara.severgnini@asugi.sanita.fvg.it iscritta all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo e numero d'ordine 553;
- Il Medico Autorizzato dell'Università per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Francesca Rui, e-mail francesca.rui@asugi.sanita.fvg.it; iscritta all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1429;
- Il Sostituto del Medico autorizzato dell'Università per le attività oggetto del presente accordo è il dott. Federico Ronchese e-mail federico.ronchese@asugi.sanita.fvg.it iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1729;
- Viene effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per gli Studente che si recheranno presso le Strutture dell'Azienda sulla base dell'accordo convenzionale e l'Esperto di Radioprotezione dell'Università effettuata la relativa classificazione in "categoria A" - "categoria B" - "non esposto";
- viene effettuata prima dell'inizio delle attività presso l'Ente Ospitante a cura dell'Università la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione con rilascio di attestazione di presenza; - lo/gli Studente/i è/sono regolarmente sottoposto/i a sorveglianza sanitaria presso il Medico Autorizzato e viene loro rilasciato copia del giudizio di idoneità con indicata la data di visita e la scadenza;
- si propone come vincolo di dose per lo/gli Studente/i, sentito l'Esperto di Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo, incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno.

ART. 3

L'Esercente dichiara di ottemperare all'articolo 113 del D.Lgs. 101/2020 ed in particolare specifica che:

- L' Esperto di Radioprotezione dell'Esercente per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Maria Concetta Longo - e-mail: mariaconcetta.longo@aulss8.veneto.it iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo.
- Il Medico Autorizzato dell'Esercente per le attività oggetto del presente accordo è il dott. ...Andrea Camarotto - e-mail : a.camarotto@obiettivo-salute.com;
- garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo;
- si accerterà che il lavoratore sia stato ritenuto idoneo al tipo di rischio connesso all'attività da svolgere; - lo/gli Studente/i svolgeranno le attività descritte dal piano formativo all'interno delle zone classificate esercite, e ogni eventuale variazione che comporti una variazione del rischio verrà segnalata;
- saranno forniti allo/agli Studente/i i DPI adeguati alla attività svolta secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente.

ART. 4

Università ed Esercente congiuntamente concordano che:

- i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale saranno forniti dallo/gli Studente/i dal servizio di dosimetria dell'Esercente;
- l'Esercente si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione ed a trasmettere il riepilogo delle dosi assorbite all'Esperto in Radioprotezione dell'Università, all'e-mail indicata nel presente accordo, con frequenza almeno semestrale e comunque al termine della frequenza dello Studente presso le proprie strutture; in particolare si impegna ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose;
- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni; in particolare l'Università



informerà immediatamente l'Esercente nel caso di non idoneità alla attività con esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo;
- qualora vi sia la necessità di sottoporre lo studente a "Sorveglianza sanitaria eccezionale", il Medico Autorizzato dell'Esercente, in collaborazione con il Medico Autorizzato dell'Università, provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. 101/2020;
- per quanto riguarda la disciplina generale di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolto il tirocinio (113.3.a, 113.3.b, 112.1.n); - le competenze sono attribuite in base alle convenzioni vigenti, secondo la tabella seguente, nel rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 101/2020:

ART. 5

Il presente Accordo, redatto in unico originale, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi del DM 17.06.2014.
L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della Parte richiedente.
Le spese di bollo sono assolte dall'Università degli Studi di Trieste.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica

Prof. Paolo Edomi

[firmato digitalmente]

Per l'Azienda ULSS 7Pedemontana

Il Direttore Generale

Dott. Carlo bramezza

[firmato digitalmente]